

Danno da provvedimento favorevole

Affidamento del privato su provvedimento ampliativo:

giurisdizione sulla pretesa risarcitoria

TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1407 del 1 giugno 2018

Il caso: un'emittente ottiene – in esito anche a parere Arpa e autorizzazione paesaggistica della Provincia - l'autorizzazione dal Comune per l'installazione di un traliccio per impianto radio di dimensioni importanti. Successivamente il Comune annulla in autotutela la predetta autorizzazione. Il privato impugna al TAR e ottiene l'annullamento dell'autotutela per difetto di motivazione. Il Comune avvia un nuovo procedimento di autotutela, in esito al quale annulla (nuovamente) l'autorizzazione all'installazione. Il privato non impugna il secondo provvedimento (che si consolida), ma agisce avanti al TAR chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei danni a causa dell'annullamento dell'autorizzazione, facendo leva sul legittimo affidamento posto nell'autorizzazione rilasciata a suo tempo dall'Amm.ne.

Il TAR Milano risolve la fattispecie in punto di giurisdizione così argomentando:

- la pretesa risarcitoria derivante dall'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, poi annullato (in autotutela o in sede giurisdizionale), riguarda una controversia nella quale non viene contestato l'illegittimo esercizio del potere pubblico e la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì il cosiddetto "**danno da provvedimento favorevole**" quale lesione della propria integrità patrimoniale, ovvero di una **situazione di diritto soggettivo**;
- si rimprovera infatti all'Amministrazione la colpa, consistita nell'aver indotto il privato a sostenere spese nel ragionevole convincimento della legittimità dell'atto (successivamente annullato);
- tale giudizio, spiega il TAR Milano, si incentra quindi sulla violazione del dovere del *neminem laedere*, che prescinde dalla natura pubblica o privata dell'agente e della sua attività e **la concentrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi solo qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato**, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio (richiama sul punto TAR Napoli sez. I 17.7.2016 n. 3463).

Pertanto il TAR Milano ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

La sentenza è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it